

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 216/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 aprile 2012, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROMA CALCIO FEMMINILE/LAZIO CALCIO FEMMINILE DEL 18.2.2012
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 64 dell’8.3.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio Calcio Femminile di Roma, annulla la delibera impugnata e ripristina il risultato conseguito sul campo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 4 aprile 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete